

ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA

STATUTO

ART. 1

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA" con sede in Rovereto – Via Stazione, n. 10.

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo studio, alla diffusione ed all'applicazione della pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner per dare un contributo al rinnovamento dell'educazione e dell'organismo scolastico.

L'Associazione si propone di svolgere la sua attività mediante riunioni, conferenze, corsi, seminari, pubblicazioni, iniziative artistiche e ricreative, inoltre relazioni con persone, scuole ed enti interessati alla pedagogia. L'Associazione si propone inoltre la fondazione e/o la gestione di Tagesmütter, Asili e Scuole che applicano la pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner. La direzione pedagogica di queste istituzioni educative sarà affidata dal Consiglio di Gestione ad un Collegio di insegnanti i quali adottano gli indirizzi pedagogici di Rudolf Steiner. Tale Collegio sarà del tutto indipendente nelle scelte di carattere pedagogico.

L'Associazione svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Provincia di Trento.

L'Associazione è del tutto autonoma ed indipendente, non ha finalità di lucro, non persegue scopi di carattere politico, sindacale e religioso.

Delle attività gestite dall'Associazione possono fruire tutti i cittadini, senza distinzione di ceto sociale, di religione o di idee politiche.

L'Associazione opera con principi di solidarietà sociale e, fra l'altro, cercherà di sostenere anche economicamente allievi bisognosi che intendono frequentare le istituzioni educative di cui al secondo comma del presente articolo, nonché di favorire la formazione e aggiornamento degli insegnanti.

ART. 3

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumendo anche interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in enti ubicati nella Provincia di Trento, che svolgono attività affini all'attività sociale.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni di amici, genitori, membri dell'Associazione, promotori e simpatizzanti, da lasciti ed eredità.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali fissate di anno in anno dal Consiglio di Gestione;
- dall'utile derivante da manifestazioni, iniziative promozionali ed attività varie e dalle vendite occasionali di oggetti artigianali realizzati da amici, genitori e soci;
- dalle rendite del patrimonio;
- dalle donazioni e contributi degli associati, genitori degli alunni e di altri soggetti;
- da eredità, donazioni, lasciti, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi da enti pubblici locali, nazionali e internazionali;
- da proventi derivanti dalla stipula di convenzioni;
- ogni altra entrata compatibile con il perseguimento degli scopi sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale, che devono essere impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse funzionali.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude al 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione predisporrà il conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Viene garantita la pubblicità dei bilanci con i mezzi ritenuti idonei, in particolare saranno a disposizione degli Enti con i quali l'Associazione stipulerà convenzioni. Copia del Bilancio è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

ART. 6

SOCI

I soci sono distinti in due categorie: soci attivi e soci ordinari. Sono soci attivi gli insegnanti per tutta la durata dell'insegnamento, coloro che hanno fondato l'Associazione e coloro che prestano la loro opera con carattere di continuità e gratuità per la direzione, l'organizzazione e la gestione dell'Associazione e delle sue attività.

La condizione di socio attivo si acquisisce dopo almeno un anno di presenza come socio ordinario unita a prestazione di attività continuativa nell'Associazione. Tali requisiti sono verificati dal Consiglio di Gestione a seguito di istanza scritta degli interessati. Soci ordinari sono coloro che, presentando domanda, dichiarano di condividere gli scopi sociali e contribuire alla loro realizzazione, accettando i contenuti del presente Statuto.

I soci attivi e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale nella misura ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Gestione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Il Consiglio di Gestione può nominare soci onorari persone che abbiano particolari meriti verso l'Associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa e sono parificati ai soci ordinari.

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, dimissione, per morosità di oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci attivi, ordinari ed onorari dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Elegge il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori dei Conti e decide eventuali modifiche allo Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione quando il Consiglio stesso ne ravvisa la necessità, mediante affissione all'albo della sede sociale di avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È facoltà di ogni socio rappresentare un altro socio a mezzo di delega scritta.

Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La presiede il presidente del Consiglio di Gestione o in sua assenza, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano.

Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite e l'opera prestata volontariamente dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. È tuttavia previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai medesimi con i criteri fissati dal Consiglio di Gestione che ne stabilisce natura e limiti.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 10

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio di Gestione, organo di riferimento per tutte le incombenze giuridiche ed amministrative, composto da un numero massimo di due insegnanti con funzioni consultive rispetto a tutte le attività pedagogiche e culturali dell'Associazione e da n. 5 o 7 soci attivi, ordinari o onorari, eletti dall'Assemblea dei soci. Fra i soci da eleggere almeno tre su cinque o quattro su sette, dovranno essere soci attivi.

Il Consiglio viene riunito periodicamente dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, si provvede mediante surroga, cooptazione o, in difetto, di elezioni suppletive. I cooptati non potranno costituire la maggioranza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e decide inoltre circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate.

ART. 11

Il Consiglio di Gestione in collaborazione con il Collegio degli Insegnanti potrà redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e da usare come riferimento per il funzionamento e la gestione delle istituzioni educative di cui all'art. 2.

ART. 12

Il Consiglio di Gestione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 13

Il Consiglio di Gestione potrà affidare compiti specifici ai suoi membri o ad altri soci o a persone esterne ritenute qualificate ad assolverli.

ART. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è

rieleggibile. Esso è formato da tre componenti eletti anche tra non soci.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandata la verifica della contabilità e dell'Amministrazione dell'Associazione, nonché il controllo dei bilanci predisposti dal Consiglio di Gestione.

ART. 15

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario eletti nell'ambito del Consiglio di Gestione durano in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, la firma può essere delegata con deliberazione del Consiglio di Gestione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente.

ART. 16

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Il Consiglio di Gestione ha la funzione di liquidatore.

ART. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti con altri soci presso l'Associazione in relazione alle attività sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Rovereto su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura con l'obbligo di assicurare il contraddittorio.

ART. 18

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di elaborare un Regolamento interno per regolamentare i rapporti fra i vari organi dell'Associazione anche in relazione a specifiche attività e funzioni particolari. Esso potrà avere effetto solo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio agli specifici articoli del Codice Civile e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.